



COMUNE DI PESCASSEROLI - PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16	Oggetto: : Imposta di Soggiorno - Modifica del relativo regolamento comunale
Data 11.06.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di giugno alle ore 18:00 nella Sala Consiliare Comunale

Alla prima convocazione in sessione straordinaria risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Nanni Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tudini Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Morisi Valentina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del Principe Annino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Franchi Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giura Carmelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Cesa Gloriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assegnati n. 07		Presenti n. 7
In carica n. 07		Assenti n. 0

**Il Sindaco** illustra la proposta di provvedimento evidenziando che l'assessore al turismo non è potuto intervenire in consiglio. Evidenzia che le modifiche sono state elaborate dall'Ente all'esito di un confronto con gli albergatori e i proprietari di campeggi. Si è cercato di rimodulare l'imposta di soggiorno distinguendo le categorie. Si intende alleggerire l'imposta per chi offre servizi a costi inferiori per categoria. Il Sindaco procede leggere il testo degli articoli modificati, così come indicati nella proposta di deliberazione. Ricorda che il 30 luglio 2013 è stato approvato il regolamento e l'8 agosto sono state inviate delle mail di richiesta di una riflessione a tutte le strutture ricettive di Pescasseroli. Solo un paio di strutture hanno risposto. La commissione si è riunita e sarà un tramite con gli operatori turistici per l'elaborazione di calendari condivisi.

**Il Consigliere La Cesa** afferma di aver raccolto le istanze di molti albergatori. Il 30 luglio 2013 l'associazione albergatori aveva presentato un documento che dalla maggioranza non è stato considerato. Fu consentito parlare all'attuale presidente dell'associazione e non a quello allora in carica. In quell'occasione gli albergatori affermarono che avrebbero voluto attivare una concertazione. L'e-mail a cui fa riferimento il Sindaco non possono rappresentare una concertazione né una discussione del punto. Sarebbe stato opportuno organizzare un'assemblea con un

conseguente deliberato assembleare. Questa rivisitazione non è stata oggetto di discussione e confronto con l'associazione albergatori. Il Sindaco non avrebbe dovuto coinvolgere i singoli ma interfacciarsi con l'associazione. Questo, peraltro, visto che ci sono le commissioni, è argomento di commissione. Il Consiglio Comunale non si deve arrogare anche il compito di discutere materie che non conosce, ma deve rivolgersi all'associazione di categoria. Per questo il Consigliere La Cesa chiede che il punto venga rinviato, al fine di consentire un confronto, anche in commissione, con l'associazione di categoria per poi tornare in Consiglio.

**Il Sindaco** afferma che molto prima del 30 luglio 2013 ha formalmente cercato contatti con la rappresentanza dell'associazione albergatori che, peraltro, da quanto a sua conoscenza, rappresenta tutti gli albergatori. Le numerose richieste di contatti non hanno avuto mai una risposta. L'istanza presentata il 30 luglio dall'associazione albergatori aveva ad oggetto una richiesta di rinvio di tutti i provvedimenti di natura finanziaria e non conteneva alcuna proposta. Il regolamento non è entrato immediatamente in vigore il dopo l'approvazione e l'allora presidente che era in indirizzo non mi ha risposto.

**Il Consigliere La Cesa** evidenzia che il suo intervento è volto ad accogliere l'istanza di alcuni albergatori.

**Il Sindaco** ribadisce che le modifiche sono state apportate dopo un confronto costante tra l'associazione albergatori e l'Assessore al turismo.

**Il Consigliere La Cesa** chiede se il confronto è stato condotto con l'associazione.

**Il Sindaco** risponde affermativamente.

**Il Consigliere La Cesa** chiede al segretario di mettere a verbale la risposta del Sindaco. Afferma che al momento dell'approvazione del regolamento del 30 luglio l'allora presidente dell'associazione albergatori presentò un documento in cui chiedeva il rinvio di quel punto.

**Il Sindaco** insiste nell'affermare che la richiesta di rinvio aveva ad oggetto tutti i provvedimenti di natura finanziaria all'attenzione del Consiglio.

**Il Consigliere La Cesa** ricorda che il Sindaco non diede la parola all'allora presidente e poi la diede ad un altro signore che chiese il rinvio del punto perché non era opportuno prevedere la tassa di soggiorno alla luce dei servizi forniti dal Comune. Oggi si chiede solo che, visto che c'è la commissione e non è stata fatta l'assemblea dell'associazione albergatori, la materia sia oggetto di concertazione.

**Il Sindaco** afferma che il giorno precedente alla seduta del Consiglio nella commissione è stata affrontata la questione e se la minoranza avesse deciso di partecipare alle commissioni lo avrebbe saputo.

**Il Consigliere La Cesa** invita il Sindaco a non entrare nel merito di decisioni di carattere politico della minoranza.

**Il Sindaco** ricorda che nella precedente riunione di Consiglio l'assessore al turismo, vicepresidente dell'associazione albergatori, chiedeva di non rinviare i punti sullo IAT e sull'imposta di soggiorno per consentire agli operatori di dare informazioni precise ai clienti potenziali. L'associazione di categoria chiede un provvedimento che consenta di applicare la tassa con le verifiche oggi previste.

**Il Consigliere La Cesa** afferma che, nonostante il Sindaco dichiarò di comunicare le posizioni dell'associazione, sulla base delle sollecitazioni ricevute dallo stesso Consigliere, non vi è nessun

documento scritto in proposito. Dichiaro di aver appreso da alcuni operatori che non sono stati convocati dall'associazione. Oggi, alla luce di questo del fatto, considerato che al massimo entro venti giorni il consiglio comunale si riunirà e che l'assemblea dell'associazione non è stata convocata, vorrebbe capire se non è il caso di fondare la decisione su documenti, consentendo anche alla commissione di deliberare sul punto e quindi propone il rinvio.

**Il Consigliere Giura**, richiamando l'approvazione d'urgenza del 30 luglio, ricorda che ci si esprimeva affermando che erano esigenze di altro bilancio a richiedere l'istituzione di questa tassa. Era inopportuno allora come è inopportuno ora avere una tassa di soggiorno, visto il periodo che si vive, considerando anche che l'offerta turistica lascia a desiderare. Gli sconti alle scolaresche e ai campus non hanno senso visto che Pescasseroli è deserta perché non ha strutture. A ciò si aggiunga il percorso a ostacoli per le buche. Manca anche la partecipazione allo scopo della tassa. Chiede il capitolo di impegno degli introiti delle alienazioni e degli oneri concessori e invita il Presidente ad avere un atteggiamento meno ironico e plateale. Si associa alla voce degli albergatori che ritiene questa tassa inopportuna. Evidenzia che in origine la seduta del Consiglio si sarebbe dovuta tenere il 5 giugno e la riunione della commissione è stata fatta in data 10 giugno. E' una vessazione di cui il paese non ha bisogno.

Si pone ai voti la proposta di rinvio.

Presenti 7, Votanti 7, Favorevoli 2 (Consigliere Giura, Consigliere La Cesa), Contrari 5.

Essendo stata respinta la proposta di rinvio il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha introdotto la possibilità per i comuni d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2013 con la quale il Comune di Pescasseroli introduceva l'Imposta di Soggiorno approvandone il relativo regolamento;

**RITENUTO** opportuno, all'esito di un periodo di sperimentazione e di un confronto con gli operatori turistici, introdurre modifiche al citato regolamento e, in particolare:

- art. 2 comma 5 **vecchia formulazione** "Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extraalberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea,

ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.”;

art. 2 comma 5 **nuova formulazione** “Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, rifugi montani ed escursionistici e alberghi”;

- art. 3 comma 1 **vecchia formulazione** “Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pescasseroli, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici e dell’arredo urbano.”

art. 3 comma 1 **nuova formulazione** “1. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pescasseroli, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici e dell’arredo urbano, co-finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, con altri enti locali e con associazioni territoriali.”;

- art. 5 **vecchia formulazione** “La misura dell’imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, fatta salva la determinazione in sede di prima applicazione, che è stabilita dal presente Regolamento in € 2,00 (euro due/00) per notte a persona.”;

art. 5 **nuova formulazione** “1. La misura dell’imposta è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione e definita nell’allegato 1 - MISURA GIORNALIERA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO”;

- art. 6 **vecchia formulazione** “1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

- a. i minori fino al compimento del 14° anno;
- b. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- c. i partecipanti ai viaggi di istruzione delle scuole di tutti gli ordini e gradi”

art. 6 **nuova formulazione** “Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- c) i partecipanti ai viaggi di istruzione delle scuole di tutti gli ordini e gradi;
- d) i partecipanti a campus estivi e invernali di carattere culturale e/o sportivo;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti;
- f) i dipendenti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
- g) per eventi di rilevante importanza (particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria) attraverso atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l’esenzione o la riduzione dell’imposta.”

- introduzione dell'ALLEGATO 1 – “MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

A) STRUTTURE ALBERGHIERE

1 Stella € 1,00

2 Stelle € 1,00

3 Stelle € 1,00

4 Stelle € 1,50

5 Stelle € 2,00

B) B&B

€ 1,00

C) CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, CENTRI VACANZE

Piazzola € 0,50

Bungalows € 1,00

D) ALLOGGI AGRITURISTICI

€ 1,00

E) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

Esercizi di affittacamere professionali, esercizi di affittacamere non professionali, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico € 1,00

F) RIFUGI E OSTELLI

Rifugi escursionistici-montani-bivacchi € 1,00

Ostelli € 1,00”

**VISTO** il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, così come modificato all'esito della presente deliberazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);

**RITENUTA** la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito: Presenti 7, Votanti 7, Favorevoli 5, Contrari 2 (Consigliere Giura, Consigliere La Cesa)

**DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, le modifiche al regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta di soggiorno presso il Comune di Pescasseroli così come di seguito riportate:

- art. 2 comma 5 **vecchia formulazione** “Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extraalberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea,

ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.”;

art. 2 comma 5 **nuova formulazione** “Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, rifugi montani ed escursionistici e alberghi”;

- art. 3 comma 1 **vecchia formulazione** “Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pescasseroli, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici e dell’arredo urbano.”

art. 3 comma 1 **nuova formulazione** “1. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pescasseroli, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici e dell’arredo urbano, co-finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, con altri enti locali e con associazioni territoriali.”;

- art. 5 **vecchia formulazione** “La misura dell’imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, fatta salva la determinazione in sede di prima applicazione, che è stabilita dal presente Regolamento in € 2,00 (euro due/00) per notte a persona.”;

art. 5 **nuova formulazione** “1. La misura dell’imposta è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione e definita nell’allegato 1 - MISURA GIORNALIERA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO”;

- art. 6 **vecchia formulazione** “1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

- a. i minori fino al compimento del 14° anno;
- b. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- c. i partecipanti ai viaggi di istruzione delle scuole di tutti gli ordini e gradi”

art. 6 **nuova formulazione** “Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- c) i partecipanti ai viaggi di istruzione delle scuole di tutti gli ordini e gradi;
- d) i partecipanti a campus estivi e invernali di carattere culturale e/o sportivo;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti;
- f) i dipendenti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
- g) per eventi di rilevante importanza (particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria) attraverso atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l’esenzione o la riduzione dell’imposta.”

- introduzione dell'ALLEGATO 1 – “MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

A) STRUTTURE ALBERGHIERE

1 Stella € 1,00

2 Stelle € 1,00

3 Stelle € 1,00

4 Stelle € 1,50

5 Stelle € 2,00

B) B&B

€ 1,00

C) CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, CENTRI VACANZE

Piazzola € 0,50

Bungalows € 1,00

D) ALLOGGI AGRITURISTICI

€ 1,00

E) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

Esercizi di affittacamere professionali, esercizi di affittacamere non professionali, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico € 1,00

F) RIFUGI E OSTELLI

Rifugi escursionistici-montani-bivacchi € 1,00

Ostelli € 1,00”

2. di prendere atto del nuovo testo del Regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, così come modificato dalla presente deliberazione a cui è allegato per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito Presenti 7, Votanti 7, Favorevoli 5, Contrari 2 (Consigliere Giura, Consigliere La Cesa)

**COMUNE DI PESCASSEROLI**  
**(Prov. di L'Aquila)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23 del 14/03/2011  
Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 30.07.2013  
Modificato con Delibera di C.C. n° 16 dell'11.06.2014

**Art. 1**

**Principi generali**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

**Art. 2 Istituzione e presupposto impositivo**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° settembre 2013.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescasseroli.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
5. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, rifugi montani ed escursionistici e alberghi.

**Art. 3**

**Finalità dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pescasseroli, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici e dell'arredo urbano, co-finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, con altri enti locali e con associazioni territoriali.
2. In sede di bilancio di previsione deve essere specificatamente indicato a quale dei sopracitati compiti è destinata la risorsa per l'anno di riferimento.
3. Eventuali economie realizzate in corso di esercizio restano vincolate per destinazione e potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo

**Art. 4**

**Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle struttura ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Pescasseroli.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

**Art. 5**



### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione e definita nell'allegato 1 – MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

### **Art. 6**

#### **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- c) i partecipanti ai viaggi di istruzione delle scuole di tutti gli ordini e gradi;
- d) i partecipanti a campus estivi e invernali di carattere culturale e/o sportivo;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti;
- f) i dipendenti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
- g) per eventi di rilevante importanza (particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria) attraverso atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l'esenzione o la riduzione dell'imposta.

### **Art. 7**

#### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Pescasseroli. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pescasseroli delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
  - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

### **Art. 8**

#### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso

del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

### **Art. 9**

#### **Accertamenti**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

### **Art. 10**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

### **Art. 11**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

### **Art. 12**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

### **Art. 13 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

### **Art. 14 Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2013.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

All.. 1

#### **MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

##### **A) STRUTTURE ALBERGHIERE**

- 1 Stella € 1,00
- 2 Stelle € 1,00
- 3 Stelle € 1,00
- 4 Stelle € 1,50
- 5 Stelle € 2,00

##### **B) B&B**

€ 1,00

##### **C) CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, CENTRI VACANZE**

- Piazzola € 0,50
- Bungalows € 1,00

##### **D) ALLOGGI AGRITURISTICI**

€ 1,00

##### **E) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE**

Esercizi di affittacamere professionali, esercizi di affittacamere non professionali, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico € 1,00


F) RIFUGI E OSTELLI

Rifugi escursionistici-montani-bivacchi € 1,00

Ostelli € 1,00

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Dott.ssa Anna Nanni



**IL SEGRETARIO**  
Dott. Vito Carbonara

Visto: parere favorevole di regolarità tecnica

Visto: parere favorevole di regolarità contabile

**Il Responsabile del Servizio**  
Rag. Elia Finamore

**Il Responsabile di Ragioneria**  
Rag. Elia Finamore

Prot.n. 3678

li 23/06/2014

Si attesta che copia della estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, sul sito istituzionale [www.comune.pescasseroli.aq.it](http://www.comune.pescasseroli.aq.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/06/2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009.

Pescasseroli 23/06/2014

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Vito Carbonara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 11.06.2014 (art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000);
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000).

Pescasseroli 23/06/2014

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Vito Carbonara